

I PENSIONAMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL PRIMO SETTEMBRE 2021

Molto probabilmente, a metà del mese di novembre sarà emanato il decreto del Ministro dell'Istruzione col quale verrà indicata la data di scadenza per la presentazione delle dimissioni volontarie dal servizio per accedere al trattamento pensionistico. Le stesse potranno essere presentate ed accolte a prescindere dall'aver maturato il diritto a pensione.

Per essere collocato in quiescenza, con diritto all'assegno pensionistico, si hanno tre possibilità:

1. **Legge Fornero;**
2. **Quota 100** (DL n. 4 del 29/01/2019);
3. **Opzione donna** (Legge Maroni n. 243 del 23 agosto 2004).

LEGGE FORNERO

VECCHIAIA	67 anni con almeno 20 anni di contribuzione <i>(Qualora l'età di 67 anni si dovesse raggiungere fra il 1° gennaio e il 31 agosto, il pensionamento avverrebbe d'ufficio, senza dover produrre richiesta di dimissioni volontarie dal servizio)*</i>	I requisiti di età e contribuzione si devono raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno
	66 anni e mesi 7, con almeno 30 anni di anzianità <i>(solo per i docenti della scuola dell'infanzia)*</i>	I requisiti di età e contribuzione si devono raggiungere entro il 31 di agosto <i>(I docenti devono aver lavorato negli ultimi 10 anni, precedenti il pensionamento, per almeno 7 nella scuola dell'infanzia)</i>
	65 anni, con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne)*	Tra il 1° gennaio e il 31 agosto

**Consigliamo di avvisare, con richiesta scritta, il dirigente scolastico che dovrà emettere decreto di pensionamento d'ufficio.*

N.B. Nel caso in cui non si dovessero possedere anni 20 di contribuzione, ai sensi dell'art. 509 comma 3 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni (fino a 71 anni), gli interessati dovranno presentare domanda di permanenza in servizio, al dirigente scolastico, per il tempo necessario a raggiungere i 20 anni e, comunque, non oltre il 71° anno di età.

ANTICIPATA	A prescindere dall'età anagrafica <i>(fino al 31/12/2026):</i> 42 anni e 10 mesi <i>(uomini)</i> e 41 anni e 10 mesi <i>(donne)</i> senza arrotondamenti	Da raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno
-------------------	--	--

QUOTA 100

62 anni e 38 anni di contributi

Al 31 dicembre 2021.

Per il raggiungimento della contribuzione necessaria, non valgono le supervalutazioni.

OPZIONE DONNA

58 anni con almeno 35 anni di contribuzione

Tali requisiti si devono possedere al 31.12.2019

(E' allo studio dell'Esecutivo di Governo di prorogare l'anno in cui si dovranno possedere i requisiti sopra indicati)

N.B. L'opzione donna prevede il calcolo della pensione col sistema contributivo che comporta una penalizzazione della pensione che va dal 25 al 30%.

PENSIONI DI INABILITÀ

Nulla è cambiato per le pensioni di inabilità stabilite da una commissione medico-collegiale che, su richiesta degli interessati o della scuola, emettono provvedimenti che possono essere:

1. inabilità permanente e assoluta al lavoro come dipendente pubblico *(a qualsiasi proficuo lavoro)*
2. inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa *(art. 2 comma 12 Legge 335/1995).*

Nel primo caso, per avere diritto a pensione, occorrono minimo 15 anni di contribuzione.

Nel secondo ne bastano 5, purché almeno 3 anni si siano prestati nell'ultimo quinquennio. Per questo tipo di inabilità (*Legge Dini*) il calcolo viene effettuato sommando all'anzianità contributiva gli anni che mancano a 60. Esempio: lavoratore con 25 anni di contribuzione e 52 anni di età. La pensione verrà erogata per 33 anni $(25 + 8)$.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Per poter andare in pensione, ad eccezione dei casi di pensionamento d'ufficio, occorre presentare le dimissioni dal servizio al Ministero dell'Istruzione mediante il sistema POLIS - Istanze OnLine.

Nelle segreterie territoriali UIL Scuola è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie, chiarire dubbi e ottenere chiarimenti sulla propria situazione.

In considerazione delle criticità determinate dalla emergenza sanitaria, in collaborazione con le strutture del patronato ITAL, da quest'anno sarà possibile procedere attraverso modalità online alla gestione delle pratiche, compresa la trasmissione all'INPS.

Il servizio viene prestato gratuitamente agli iscritti della UIL Scuola, ed alle condizioni previste dal patronato ITAL per tutti gli altri interessati.

Al fine di evitare assembramenti nelle nostre sedi e ridurre al minimo consulenze in presenza, è opportuno che:

- ✓ gli interessati si presentino con le credenziali per dare le dimissioni (*SPID o vecchie credenziali*)
- ✓ consegnare dati ed informazioni necessarie al completamento delle pratiche come da elenco allegato.

Grazie a ciò la domanda di pensione potrà essere approntata con maggiore calma e lucidità.

La procedura potrà essere completata con la trasmissione della domanda di pensionamento all'INPS, che potrà avvenire previa sottoscrizione di un mandato di assistenza all'ITAL.

DATI E INFORMAZIONI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

- Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita
- Luogo di residenza e indirizzo;
- Telefono fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica
- Scuola di servizio e data di immissione in ruolo
- Provincia di servizio e comune di servizio (*per Roma e città metropolitane serve anche il CAP dell'indirizzo della scuola*)
- Decorrenza pensione e cessazione dal servizio
- Cedolino della pensione di reversibilità e decorrenza della stessa (*per i vedovi*)
- Situazione debitoria e importo (*piccoli prestiti, cessioni ecc.*)
- Dichiarare se si vuole aderire al Fondo Credito (*si tratta di una ritenuta di circa 3 euro che consentirebbe di chiedere prestiti all'Inps da pensionati*)
- Indicare l'accredito su conto corrente bancario, su C/C postale o su libretto postale, scrivendo il codice IBAN. Se l'accredito viene fatto alla posta (*su C/C o Libretto*) indicare anche il numero frazionario (*si richiede alla posta stessa*). Nel caso di accredito su libretto postale, indicare il numero del libretto, oltre al codice IBAN
- Indicare se il conto è cointestato
- Se coniugati, indicare la data del matrimonio; se separati, la data di separazione; se divorziati, la data di divorzio
- Indicare se ci sono figli fiscalmente a carico e la percentuale a carico (*intera o 50%*)
- Indicare codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita del coniuge e dei figli fiscalmente a carico
- Copia ultimo cedolino
- Copia del documento di riconoscimento
- Manifestare la volontà di rimanere iscritti al sindacato